

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI MODIFICA DEL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI**

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";
- Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
- Visto l'art. 32 dello statuto del Conservatorio che dispone che "i regolamenti interni necessari all'organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto";
- Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 99/3 del 13 marzo 2014;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2014 n. 38/2014 di approvazione del Regolamento di funzionamento della Consulta degli studenti emanato con decreto del Presidente del 17 aprile 2014 prot. n. 1928/B6c;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 122/4 del 10 febbraio 2017;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2017 n. 12/2017.

DECRETA

- 1 - Di emanare il regolamento di funzionamento della Consulta degli studenti così come modificato nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito del Conservatorio.
- 2 - Il presente Regolamento di funzionamento della Consulta degli studenti sostituisce il precedente.

Vicenza 23 febbraio 2017

Il Presidente
Dott. Giacomo Rodighiero



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Conservatorio di Vicenza "Arrigo Pedrollo", nel seguito Conservatorio, è costituita la Consulta degli Studenti quale organo di rappresentanza degli studenti a livello d'istituto.

Art. 2 *(Composizione e costituzione)*

1. La Consulta degli Studenti è composta da tre studenti maggiorenni eletti tra gli studenti dell'istituto. Ne fanno parte di diritto gli studenti designati nel Consiglio Accademico qualora non figurino tra gli eletti.
2. La Consulta degli Studenti è eletta secondo le modalità definite dal Regolamento di elezione della Consulta.
3. La Consulta degli Studenti è costituita con decreto del Direttore e dura in carica tre anni accademici.
4. La Consulta degli Studenti è rinnovata almeno trenta giorni prima della scadenza

Art. 3 *(Dimissioni e decadenza)*

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Presidente della Consulta e per conoscenza al Direttore. Esse sono efficaci e irrevocabili dal momento in cui vengono acquisite al protocollo.
2. Ogni Consigliere decade per dimissioni o qualora perda, per qualsiasi motivo, la qualifica di studente.
3. Il Consigliere incorre nella pronuncia di decadenza qualora, senza presentare giustificazione, non intervenga a tre sedute consecutive della Consulta.
4. Il Consigliere dimissionario o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso non sia possibile la sostituzione per mancanza di candidati, si procede a nuove elezioni.
5. Il Componente subentrato in surroga rimane in carica fino alla decadenza dell'intero organo.
6. Qualora la maggioranza dei Consiglieri si dimetta, la Consulta decade e deve essere ricostituita. Le elezioni sono indette dal Direttore entro 60 giorni. La nuova Consulta rimane in carica per lo scorcio dell'anno di elezione e per i tre anni accademici successivi.

Art. 4 *(Funzioni)*

1. Sono funzioni della Consulta degli Studenti tutte quelle attribuite dallo Statuto e dagli altri organi di governo del Conservatorio. In particolare la Consulta degli Studenti:
 - a) designa i rappresentanti degli studenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
 - b) entro congrui termini stabiliti dal Direttore esprime parere obbligatorio:
 - i) sul Regolamento generale per le parti concernenti la didattica e i servizi agli studenti;
 - ii) sulle norme generali riguardanti le contribuzioni a carico degli studenti e il diritto allo

studio.

c) invia agli organi di governo del Conservatorio proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti con particolare riferimento all'organizzazione della didattica e dei servizi per gli studenti.

Art. 5

(Risorse e strutture)

1. La Consulta degli Studenti si avvale delle risorse e delle strutture del Conservatorio per l'espletamento dei propri compiti secondo quanto disposto dallo Statuto, nonché di eventuali altre risorse esterne.

Art. 6

(Prima convocazione)

1. La prima riunione di ogni nuovo mandato della Consulta è convocata dal Direttore entro venti giorni dal decreto di nomina dei Consiglieri. L'ordine del giorno della prima riunione comprende l'elezione del Presidente.
2. La prima riunione della Consulta è presieduta dal consigliere più anziano.

Art. 7

(Presidente: elezioni e durata del mandato)

1. Il Presidente della Consulta è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente dura in carica dall'elezione fino all'insediamento della nuova Consulta degli Studenti salvo che non cessi dalle proprie funzioni in seguito a dimissioni, a trasferimento ad altro Istituto o qualora perda la qualifica di studente.
3. Il Presidente è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 8

(Compiti e poteri del Presidente)

1. Il Presidente, nel pieno rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel presente regolamento, rappresenta la Consulta degli Studenti in stretta osservanza degli indirizzi formalmente espressi da quest'ultima.
2. Il Presidente tutela il buon andamento dei lavori della Consulta.
3. Il Presidente esercita le attribuzioni assegnategli da norme o provvedimenti del Conservatorio; in particolare:
 - a) redige l'ordine del giorno delle sedute;
 - b) garantisce il rispetto del presente Regolamento, del calendario dei lavori, dei limiti temporali di intervento previsti;
 - c) pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si esprime la Consulta;
 - d) nomina un segretario verbalizzante che gli è d'ausilio nella redazione dei processi verbali;
 - e) rende esecutive le deliberazioni della Consulta.

Art. 9

(Dimissioni del Presidente)

1. Le dimissioni sono rassegnate e discusse dalla Consulta con apposito punto all'ordine del giorno.

2. In caso di accettazione delle dimissioni del Presidente, la Consulta indica quale Consigliere ne prende il posto e integra l'organo con il primo dei non eletti.
3. In mancanza di candidati non eletti, si applica l'articolo 3, comma 4.

Art. 10

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo decisione contraria e motivata della maggioranza dei consiglieri.
2. La Consulta degli Studenti si riunisce ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e almeno tre volte l'anno. È ammessa la partecipazione con forme di comunicazione a distanza.
3. Il Presidente può espellere coloro che intralcino o disturbino i lavori.

Art. 11

(Diritto d'informazione dei Consiglieri)

1. I Consiglieri possono prendere visione preventiva di tutte le pratiche iscritte all'ordine del giorno.
2. Eventuali documentazioni devono essere inviate ai Consiglieri in forma elettronica con almeno cinque giorni d'anticipo sulla data della riunione.

Art. 12

(Funzionamento della Consulta - titolari dell'iniziativa)

1. Possono proporre argomenti da immettere all'ordine del giorno: i singoli consiglieri, gli organi cui è data facoltà da norme legislative, statutarie o dal presente regolamento, gruppi spontanei di almeno 10 studenti che sottoscrivano unitariamente la richiesta di delibera della Consulta.
2. Il testo da sottoporre alla deliberazione della Consulta deve essere predisposto dal proponente e deve essere inviato al Presidente perché lo renda pubblico.

Art. 13

(Convocazione delle sedute e Ordine del giorno)

1. La convocazione dei Consiglieri con il relativo ordine del giorno deve essere fatta dal Presidente tramite posta elettronica istituzionale almeno cinque giorni prima della riunione. Il Presidente determina anche l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta da convocare, le proposte predisposte dagli Organi di Governo del Conservatorio e le proposte sottoscritte da gruppi spontanei di almeno 10 studenti.
3. La richiesta d'inserimento di un punto all'ordine del giorno proveniente da un solo Consigliere deve essere presentata, per la valutazione da parte del Presidente, almeno sette giorni prima della riunione della Consulta.
4. Nei casi d'urgenza, il Presidente può inserire punti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione.
5. La Consulta può decidere di non procedere alla discussione di un punto all'ordine del giorno, fatta eccezione per le proposte provenienti dagli Organi di Governo del Conservatorio, per le quali sia previsto il parere obbligatorio, o da gruppi di almeno 10 studenti. Ogni deliberazione può essere differita alla seduta successiva quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

6. La Consulta degli Studenti prosegue i lavori fino al completamento dell'ordine del giorno; qualora non si concluda l'esame degli argomenti, è concordata seduta stante la data della nuova riunione o l'aggiornamento della stessa.
7. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto.

Art. 14

(Partecipazioni straordinarie)

1. La Consulta degli Studenti, in relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno, può consentire l'intervento alla seduta di persone estranee alla Consulta stessa la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.
2. Della partecipazione di estranei alla seduta deve essere data comunicazione nella convocazione.

Art. 15

(Fase della discussione)

1. Il Presidente ha il compito di presentare l'argomento all'ordine del giorno che si va a discutere; il Presidente è altresì chiamato a fornire risposte alle richieste di chiarimento che provengano dai Consiglieri.
2. Terminata la presentazione di un argomento da parte del Presidente sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
3. Ogni Consigliere ha facoltà di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi da esso. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, se non al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.
4. La durata massima di ogni intervento è fissata di norma in cinque minuti.
5. Ciascun consigliere può riprendere la parola solo dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in discussione.
6. Dopo una prima tornata di Interventi sul punto in discussione, può essere avanzata dal Presidente o da ciascun Consigliere la proposta di ritenere chiusa la discussione. Sulla proposta la Consulta si esprime a maggioranza semplice.
7. Il Presidente, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori, ha facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, provenienti dal medesimo Consigliere, ove le ritenga meramente dilatorie.

Art. 16

(Forma delle votazioni)

1. I Consiglieri votano di norma peralzata di mano. Possono, qualora richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri, avvenire anche ad alta voce per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni riguardanti singole persone e comportanti valutazioni discrezionali su singoli hanno luogo a scrutinio segreto.
3. Il Presidente prima dell'inizio del voto deve chiarire l'oggetto di delibera e, laddove sia necessario, il significato del voto favorevole e del voto contrario.
4. Terminate le operazioni di voto il Presidente ne proclama l'esito.
5. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari, la Consulta assume determinazione conforme al voto espresso dal Presidente.

Art. 17

(Processi verbali)

1. Il verbale delle sedute deve contenere i nomi dei Consiglieri, l'indicazione dei Consiglieri presenti e nota sommaria degli interventi.
2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale; in tale caso ne fornirà il testo scritto al verbalizzante entro cinque giorni dal termine della seduta
3. In caso di votazione possono essere indicati i Consiglieri favorevoli, astenuti e contrari. L'indicazione è sostituibile, con l'accordo di tutti i presenti, con le locuzioni: "all'unanimità" o "a maggioranza".
4. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario.
5. Il verbale della riunione viene posto a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta successiva ed è approvato qualora non siano presentate osservazioni o rilievi.

Art. 18

(Nomina dei componenti degli Organi di Governo)

1. Gli studenti facenti parti degli Organi di Governo, secondo lo Statuto e l'art. 4 del presente regolamento, sono nominati dalla Consulta degli Studenti in base alle disponibilità dei singoli Consiglieri o, per il Consiglio Accademico, anche di studenti che non siano componenti della Consulta.

Art. 19

(Decadenza dal ruolo di componente degli Organi di Governo)

1. L'incarico di componente degli Organi di Governo cessa con la perdita dello stato di studente ovvero in seguito a dimissioni presentate al Presidente dell'Organo del quale sia componente. Delle dimissioni deve essere informato il Presidente della Consulta.
2. In caso di cessazione delle funzioni di un componente, la Consulta degli Studenti provvede quanto prima alla surroga dello stesso, e comunica l'avvenuta designazione al Direttore per gli atti di competenza.

Art. 20

(Referenti di Dipartimento)

1. La Consulta degli Studenti può individuare con modalità proprie, per ciascuno dei Dipartimenti attivi presso l'istituto, uno studente con il compito di referente e interlocutore tra la Consulta e gli studenti che frequentano corsi di studio dei quali ha la responsabilità il Dipartimento interessato e ne dà notizia al Direttore di Dipartimento.
2. Il referente di Dipartimento dura in carica un anno accademico e può essere riconfermato per un massimo di ulteriori due mandati.
3. Il referente di Dipartimento ha il dovere:
 - a) di farsi interprete delle esigenze degli studenti presso il Consiglio di Dipartimento e la Consulta degli Studenti;
 - b) di partecipare attivamente, anche dal punto di vista organizzativo, alle attività proposte e sostenute dalla Consulta degli Studenti.
4. La Consulta può indire conferenze dei referenti di Dipartimento al fine di confrontarsi e recepire proposte sulle materie di propria pertinenza.

Art. 21

(Emanazione del Regolamento e richieste di modifiche al Regolamento)

1. Il presente regolamento, deliberato dalla Consulta degli Studenti, è emanato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta acquisiti i pareri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico, secondo le procedure di cui all'articolo 32 dello Statuto.
2. Il regolamento entra in vigore con l'emanazione da parte del Presidente e diventa efficace il giorno dopo la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto.
3. La richiesta di modifica del presente regolamento può essere avanzata:
 - a) dal Presidente della Consulta degli Studenti;
 - b) dalla maggioranza dei Consiglieri;
 - c) da un gruppo di almeno 20 studenti che presentino richiesta alla Consulta.
4. La proposta di modifica del presente regolamento è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Consulta degli Studenti ed emanata secondo quanto disposto al comma 1 del presente articolo.

Il Presidente
Dott. Giacomo Rodighiero

